

STATUTO

ZEUS - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIORGIO A CREMANO NA VIA
SAN GIORGIO VECCHIO 150

Numero REA: NA - 842877

Codice fiscale: 06840481219

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-03-2021 - Statuto completo	2
--	---

sostanziale.

Non essendovi altro da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il

Presidente dichiara sciolta la seduta.

La costituita, avendo i requisiti di legge, dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato, avendone piena ed esatta conoscenza come mi dichiara.

Richiesto

io Notaio ho rogato il presente atto, del quale, ho dato lettura alla costituita che, interpellata, lo approva trovandolo conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive a norma di legge unitamente all'allegato.

Consta

il presente atto di cinque fogli per facciate diciotto, questa compresa, scritto a macchina da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione e da me Notaio completato a mano.

Chiuso e sottoscritto alle ore 16:35 (sedici e minuti trentacinque).

FIRMATO: DE LUCA IMMACOLATA - GIUSEPPINA CANTE

NOTAIO - SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.

Allegato "A"

Repertorio N 767

Raccolta N. 607

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA,

SCOPO, OGGETTO, NORMATIVA APPLICABILE

Art. I) DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, una società

cooperativa sociale di tipo "B" denominata:

"ZEUS - società' COOPERATIVA SOCIALE"

Art. 2) SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di San Giorgio a Cremano.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3) DURATA

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento). Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della delibera di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4) SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA

La cooperativa, che svolge la propria attività senza fini di speculazione privata, ha per scopi mutualistici:

- quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio educativi e lo svolgimento delle attività infra indicate finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, mediante lo svolgimento coordinato di attività di cui ai punti a) e b) dell'art.1 della legge 381/91;
- quello di procurare, in genere, ai soci favorevoli occasioni e condizioni di lavoro tendenti alla continuità di occupazione ed alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, il socio lavoratore, in conformità alla Legge 3 aprile 2001 n. 142, oltre all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma prevista o comunque consentita dalla normativa tempo per tempo vigente,

La cooperativa, pertanto, si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci; essa può peraltro svolgere la propria attività anche con i terzi e, pertanto, avvalersi, nei limiti ed alle condizioni fissate dalla legge, delle prestazioni lavorative di terzi.

Art. 5) OGGETTO

La cooperativa, secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso la gestione dei servizi socio educativi e lo svolgimento di attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, mediante lo svolgimento coordinato di attività di cui ai punti a) e b) dell'art.1 della legge 381/91.

A tal fine le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nel presente articolo sono tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali (art. 1 legge 381/91) e l'organizzazione amministrativa della cooperativa sociale consente la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La società, nell'ambito dei suoi scopi, potrà:

- promuovere, organizzare e gestire attività di formazione, anche finanziate da enti pubblici, enti comunitari e privati;
- fornire assistenza in materia di formazione e di sviluppo;
- fornire supporto tecnologico, organizzativo ed amministrativo;
- partecipare a procedure di aggiudicazione pubblica di appalti nei propri settori di attività.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi e socio sanitari e attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La società si propone in particolare, con fine mutualistico e senza fine speculativo, di:

- fornire ad Enti pubblici e privati, e/o privati cittadini servizi e attività educative, socio educative, socio assistenziali, socio sanitarie, motorie, riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi.

La società si propone inoltre di promuovere e fornire ai soggetti di cui sopra servizi ed attività a carattere sociale, ricreativo educativo, didattico, formativo, assistenziale, riabilitativo, sanitario, culturale e di animazione sociale in genere destinate in via preferenziale a infanzia, minori, giovani, famiglie, migranti e persone con disabilità e anziani, soci e non soci, tramite

la gestione in forma associata dei servizi secondo i principi della mutualità previsti dalle leggi dello stato.

La cooperativa si prefigge, inoltre, mediante strumenti organizzativi, di intervento culturale e sociale, di favorire la socializzazione dei bambini, dei minori, dei giovani, delle famiglie, degli adulti, dei migranti, delle persone con disabilità e degli anziani e di svolgere attività di educazione finalizzate alla conquista di nuove forme di partecipazione sociale.

Scrupolosa attenzione, anche in relazione alla legge 381/1991, verrà data alle situazioni di chi si trova in stato di bisogno, handicap e/o emarginazione, con attività che saranno finalizzate alla qualificazione umana, morale, sociale, culturale, professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e della potenzialità di queste persone;

- gestire attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

Considerato lo scopo mutualistico così come definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, tutte le attività idonee al conseguimento dello scopo sociale, indicate come di seguito:

A) per quanto riguarda le attività di cui all'art.1 comma1, lettera a) della legge 381/91:

a) offrire accesso ai servizi a tutti i bambini, i minori, i giovani, le famiglie, le persone con disabilità, gli anziani, attraverso apposite convenzioni con gli Enti competenti senza che influiscano reddito delle famiglie, condizioni

individuali e famigliari.

b) Offrire servizi sociali, socio educativi, socio assistenziali, socio riabilitativi, socio sanitari a persone anziane, a persone con disabilità, adulti, giovani, migranti, e minori, siano essi autosufficienti o meno, soli o inseriti in gruppo famigliari o strutture residenziali o semiresidenziali; la cooperativa a titolo esemplificativo potrà gestire attività e servizi di assistenza a domicilio o in centri appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici, privati, Enti Ecclesiastici e Religiosi strutture di accoglienza varie, servizi e centri di riabilitazione, centri diurni, centri residenziali, centri clinici riabilitativi e terapeutici, attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali in cui si opera, al fine di rendere la comunità più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, nonché gestire strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi forma e tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale.

c) Progettare, promuovere e gestire interventi di educativa territoriale, unità educative di strada, centri educativi estivi, interventi educativi multiculturali o multietnici, interventi di mediazione culturale, assistenze educative domiciliari o scolastiche, sostegno scolastico;

d) Progettare, promuovere e gestire centri aggregativi per minori o adolescenti di qualsiasi etnia, gruppi educativi territoriali, oratori, centri giovani, centri sociali;

e) Progettare, promuovere e gestire gruppi appartamento, comunità famigliari, strutture abitative, case famiglia, case di emergenza, case di

pronta accoglienza, centri residenziali, centri diurni, centri socio educativi, centri socio culturali, di ogni tipo e forma per minori, adulti, persone con disabilità fisica, psichica e/o psichiatrica, in strutture sia proprie che di terzi.

f) Progettare, promuovere e gestire o collaborare a progetti di cooperazione internazionale in campo sociale, educativo, socio educativo, socio assistenziale, socio sanitario.

g) Progettare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento per educatori, operatori sociali e scolastici, seminari, giornate di studio, corsi, corsi di formazione, scuole per operatori.

h) Progettare, promuovere e gestire interventi di prevenzione primaria, secondaria, di riduzione del danno e interventi di prevenzione del disagio e della devianza in genere.

i) Progettare, promuovere e gestire iniziative educative di assistenza all'infanzia quali ad esempio: asili nido, nido d'infanzia, servizi integrativi, servizi ricreativi, spazi bambini, centri per bambini e genitori, scuole materne, scuole dell'infanzia, centri gioco, ludoteche, baby room, laboratori ludici, asili aziendali.

j) Progettare, promuovere, gestire e collaborare con centri per la famiglia, servizi di mediazione familiare, di sostegno alla genitorialità, gruppi di auto mutuo aiuto;

k) Progettare, promuovere e gestire case di vacanza, ostelli, campeggi con indirizzo preferenziale per minori, giovani, persone con disabilità ed anziani.

l) Produrre e diffondere pubblicazioni scritte, audiovisive, multimediali, video, a carattere educativo, sociale, assistenziale, riabilitativo, sanitario,

ambientale, ecc..

m) Realizzare e gestire domini e portali Internet aventi tematiche di natura sociale, educativa, assistenziale, sanitaria, ambientale.

n) Progettare, realizzare e gestire attività educative, ricreative e formative per scuole di ogni ordine e grado (attività didattiche, di animazione, formative, di sensibilizzazione, proiezioni, gite, soggiorni e qualsiasi altro servizio, nessuno escluso, concernente la gestione normale o straordinaria di una scuola).

o) Promuovere e gestire vacanze sociali, momenti aggregativi, iniziative di turismo sociale, escursionistico e ambientale, di turismo alternativo in genere per minori, giovani, adulti, persone con disabilità e anziani.

p) Collaborare con le amministrazioni locali e/o con consorzi fra esse per migliorare l'assistenza ai cittadini.

q) Progettare, promuovere e gestire centri socio occupazionali, botteghe culturali e artigianali.

r) Progettare, promuovere e gestire iniziative di educazione ambientale nel territorio, corsi di educazione ambientale, manuale, espressiva, musicale, sanitaria, stradale.

s) Progettare, promuovere e gestire interventi di animazione sociale sul territorio.

t) Progettare, promuovere e gestire centri visite di aree naturali e protette, musei, centri di educazione ambientale.

u) Progettare, promuovere e gestire attività di consulenza psico-educativa, sostegno psicologico, psicoterapia e supervisione.

B) per quanto riguarda le attività di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della

legge 381/91, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 in misura non inferiore al 30% dei lavoratori occupati in questo ambito:

- a) - la lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini;
- la realizzazione di mosaici;
- il taglio, la modellatura e la finitura di pietre per monumenti funerari, cappelle funerarie, lapidi e tombe nonché la relativa fornitura e posa in opera;
- la realizzazione di lavori edili e di costruzioni di qualsiasi genere nel settore cimiteriale e, in particolare, la realizzazione di cappelle, loculi, monumenti e tombe;
- la fornitura, l'installazione e la manutenzione di impianti di produzione, trasporto ed utilizzazione dell'energia elettrica dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore nonché di cavi e raccordi elettrici;
- la fornitura, l'installazione e la manutenzione di lampade votive per monumenti funerari;
- la fornitura, l'installazione, la manutenzione, la messa a norma e la gestione di apparecchi elettrici, ascensori, scale mobili, montacarichi ed impianti simili, impianti di protezione da scariche atmosferiche, impianti di segnalazione antincendio, impianti di sicurezza, sistemi di allarme antifurto, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas allo stato liquido od aeriforme;
- la fornitura dei servizi delle pompe funebri e dei servizi connessi e, in particolare, inumazione e la cremazione di cadaveri, la sepoltura e

l'incenerimento di carcasse di animali, la preparazione delle saline per l'inumazione, l'esumazione o la cremazione, le onoranze funebri (con esclusione dei servizi religiosi), l'allestimento di camere ardenti, l'imbalsamazione, la manutenzione di tombe e mausolei, lo smaltimento di rifiuti cimiteriali;

- la realizzazione, l'installazione e la gestione di forni crematori;
- la fornitura di servizi cimiteriali in genere;
- la gestione di cimiteri e la fornitura dei servizi connessi;
- la manutenzione delle aree a verde, ivi comprese quelle cimiteriali;
- la fornitura di servizi di pulizia ordinaria e straordinaria;
- la custodia notturna e diurna di aree e strutture, ivi comprese quelle cimiteriali. Il tutto con le attrezzature e l'organizzazione fornite dalla cooperativa;
- l'esecuzione di lavori di pulizia di uffici, negozi, beni mobili, immobili in genere e loro manutenzione; in generale, lavori di pulizie civili ed industriali;

b) lo svolgimento di servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e recupero ambientale, attività di spurgo in genere;

c) l'esecuzione di attività agricole, zootecniche ed agriturismo;

d) la progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di aree verdi, parchi, giardini, impianti sportivi e ricreativi; servizi di gestione del verde in generale;

e) la raccolta, trasporto e smaltimento o riciclaggio e recupero dei rifiuti, con particolare riferimento alla gestione differenziata, gestione centri di

raccolta, gestione pesi, movimentazione e lavaggio cassonetti e contenitori;
servizio di spazzamento stradale manuale e meccanizzato; servizi di pulizia,
spazzatura, lavatura di reti viarie di qualsiasi tipo urbane ed extraurbane;
f) la gestione di parcheggi in genere, di parcheggi a pagamento, custoditi e
non, su sede propria o su sede stradale, interrati e di superficie, su tutto il
territorio Nazionale, con introduzione anche di strumenti di pagamento e
controllo automatici allargamento della sosta a pagamento secondo le
indicazioni dei vari piani urbanistici del traffico dettati dalle Giunte
Comunali, il miglioramento dello stato manutentivo della segnaletica
stradale orizzontale e verticale; la realizzazione di opere di "traffic calming"
secondo le indicazioni delle varie Giunte Comunali; gestione della
segnaletica commerciale sugli impianti del Comune e progressivamente su
quelli che verranno realizzati e prevedendo la più ampia facoltà di scelta
possibile da parte dell'utente; realizzazione del censimento georeferenziato
di tutta la segnaletica stradale e commerciale; installazione e gestione di
schermi per pubblicità e comunicazione istituzionale; servizi turistici e
attività connesse; gestione dell'area ecologica comunale gestione della
riscossione di tasse, imposte, tributi e altre entrate patrimoniali del Comune,
per conto del Comune la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione,
sia in proprio che attraverso l'assunzione di concessioni, di strutture
immobiliari da adibire a autosili e parcheggi, sia sotterranei servizi di
gestione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e di pericolo
nonché di quella commerciale; servizio di realizzazione e manutenzione di
lavori stradali; servizi connessi all'occupazione di strade ed aree pubbliche
in occasione di mercati rionali; installazione e manutenzione dei supporti

della segnaletica stradale e commerciale;

g) la manutenzione, in edifici pubblici e privati, di intonaci, pavimenti e tinteggiatura, di impianti elettrici e idrici; ristrutturazione e restauri con sistemazione infissi, rivestimenti, carte da parati, pulizie grondaie, sistemazione tetti e simili;

h) l'esecuzione di lavori di metalmeccanica, falegnameria e verniciatura;

i) l'assunzione ed esecuzione di qualunque lavoro di trasporto merci, logistica, facchinaggio, traslochi, autotrasporto e movimentazione merci per conto di terzi e ogni altro servizio collaterale o collegato;

j) la gestione servizi di trasporto e accompagnamento di persone atti a soddisfare richieste presentate dall'utenza;

k) la gestione servizi di affissione;

l) lo svolgimento di attività di stampa, pubblicità, fotocomposizione, attività editoriale e di distribuzione;

m) l'elaborazione dati e pratiche amministrative;

n) la gestione di palestre ed impianti sportivi;

o) la gestione servizi di guardiania, custodia, portineria e vigilanza;

p) la conduzione e gestione di pubblici esercizi commerciali e di ristoro, quali bar, mense pubbliche e private, ristoranti, centri e circoli ricreativi, impianti sportivi, piscine, locali ricreativi in genere, complessi turistici e agrituristici, di divertimento e svago;

q) la gestione di strutture a carattere ricettivo / turistico; gestione di campeggi, servizi di cucina, di cottura, di preparazione di alimenti e bevande e servizi ausiliari;

r) lo svolgimento di attività di assemblaggio e confezionamento di prodotti

diversi, con ogni tipologia di materiale.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La società potrà svolgere ogni attività affine, connessa o complementare alle precedenti, fermo restando che le attività sopradette: non potranno

essere esercitate contemporaneamente ove sussistano incompatibilità fissate dalla legge; non potranno essere esercitate in contrasto con le norme che regolano l'esercizio delle attività professionali in genere e, in particolare, delle attività professionali protette, né con le norme che fissano riserve di attività.

La società potrà compiere tutte le operazioni ed atti consentiti dalla legge per il conseguimento degli scopi sociali e potrà svolgere tutte le operazioni commerciali finanziarie (purché in modo non prevalente né verso il pubblico), industriali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società, nei limiti consentiti dalla legge, potrà assumere partecipazioni, dirette o indirette, in altre società, imprese o consorzi, nonché prendere e/o concedere in affitto aziende.

Art. 6) REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori, nei limiti fissati dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7) NORMATIVA APPLICABILE

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

SOCI

Art. 8) NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c.

Se, durante la vita della cooperativa, il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci le persone fisiche che abbiano attitudini fisiche o conoscenze tecniche idonee a svolgere le attività indicate nell'oggetto sociale, ovvero che abbiano interesse a conseguirle.

Possono, inoltre, essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone fisiche che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Le "persone svantaggiate" devono costituire almeno il 30 (trenta) % dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo,

essere socie della cooperativa stessa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Possono essere ammessi soci volontari, che prestino la loro attività gratuitamente, ai sensi e nei limiti dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Art. 9) PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Alla domanda il socio deve allegare i seguenti documenti:

- a) copia del documento di identità;
- b) copia del codice fiscale.

La condizione di "persona svantaggiata" deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza, che deve essere allegata alla domanda di ammissione.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concrete svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal

presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- 1) delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- 2) della documentazione ad essa allegata;
- 3) di ogni altra informazione comunque acquisita;
- 4) della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- 5) della compatibilità dell'ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Art. 10) DIRITTI DEI SOCI ED ACCESSO ALLO SCAMBIO MUTUALISTICO

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dai regolamenti di cui all'art. 6, il diritto di voto, il diritto agli utili e, se del caso, ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da

consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità al suo scopo ed al suo oggetto e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato, il tutto anche nel rispetto di quanto di quanto disposto dall'art. 4, comma 2°, della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Art 11) OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- 1) il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- 2) la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria,

Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve dare comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. In alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 13) ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE

Gli amministratori, ove ne ricorrano i presupposti di legge, possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Art. 14) RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- 1) dal presente statuto;
- 2) dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- 3) dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- d) il trasferimento della residenza del socio in un Comune diverso da quello in cui la cooperativa svolge la propria attività;
- e) la cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono dare comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- 1) per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

2) per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Lo scioglimento del rapporto sociale ha per effetto la risoluzione del rapporto mutualistico in corso.

Art. 15) ESCLUSIONE

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- a) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- c) per mancanza a perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- d) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio, ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- e) per fallimento del socio;
- f) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 16) MORTE DEL SOCIO

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le

disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 17) LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dell'approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 18) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società

gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO E MUTUALITA'

Art. 19) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari di cui al successivo art. 25;
- b) dalla riserva legate;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea a prevista per legge.

E' consentita, nel rispetto e nei limiti della disciplina vigente, la raccolta di risparmio presso i dipendenti della società.

Art. 20) PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto

soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 21) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale a variabile, suddiviso in quote avente valore minimo non inferiore ad euro **100 (cento)** nè superiore al limite previsto dalla legge. Le quote sono indivisibili.

Art. 22) BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio in conformità alla legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 23) UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legate nella misura non inferiore al 30 (trenta) %;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura stabilita dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 59/92;
- d) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;

- e) alla riserva straordinaria;
- f) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- g) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 24) RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

I ristorni erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art. 3 della legge 3 aprile 2001 n. 142 ovvero da altra normativa tempo per tempo vigente.

Art. 25) STRUMENTI FINANZIARI

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista dalla legge tempo per tempo vigente.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti patrimoniali o anche amministrativi;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo ad investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina

del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Art. 26) MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 27) CONVOCAZIONE

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo; del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base alla specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la

sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dagli amministratori, sindaci e revisore non presenti. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- 1) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro

centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata, su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 28) MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, in prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 29) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire in assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti

finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'ammissione.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 30) RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante, essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 31) FORME DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre soggetti, nominato nell'atto costitutivo o dall'assemblea.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 32) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea, può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se nominato, o in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:

- 1) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 33) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Art. 34) POTERI DI GESTIONE

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

All'organo amministrativo spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e

2505-bis c.c. e il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art. 35) DELEGHE

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di tre membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 36) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai vicepresidenti delegati e agli amministratori delegati.

Art. 37) RIMBORSI E COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

CONTROLLO

Art. 38) CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla Legge.

Art. 39) ORGANI DI CONTROLLO

La cooperativa può nominare il collegio sindacale (ovvero, nei limiti consentiti dalle legge, il sindaco unico) e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Art. 40) FUNZIONI

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c., è composto di tre membri effettivi, soci e non soci, e devono inoltre essere nominati due sindaci supplementi.

I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 c.c.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Art. 41) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisione, il collegio sindacale (ovvero, nei limiti

consentiti dalla legge, il sindaco unico) esercita anche la revisione legale dei conti.

In tal caso tutti i sindaci devono essere revisori iscritti nell'apposito Registro.

La revisione legale dei conti sulla cooperativa è esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro, nominati e funzionanti a norma di legge, nei casi in cui tale forma di controllo sia obbligatoria.

SCIoglimento LIQUIDAZIONE DEVOLUZIONE

Art. 42) SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge senza indugio.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- 1) il numero dei liquidatori;
- 2) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- 3) a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- 4) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- 5) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

Art. 43) DEVOLUZIONE

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale

sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514, lettera d), c.c..

FIRMATO: DE LUCA IMMACOLATA - GIUSEPPINA CANTE

NOTAIO - SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.

La presente copia composta da tredici (13) fogli, è conforme all'originale, ed allegato "A" per uso consentito dalla legge

Scafati li 8 marzo 2021